



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
QUATTORDICESIMA – IMPRESA A

Il Giudice dott. Stefano Tarantola, nella causa iscritta al n. r.g. 13577/2022 promossa da:

attore/i

contro

- contumace

convenuto/i

provvedendo sulle istanze istruttorie ed ai sensi dell'art.81 *bis* disp.att. c.p.c. in merito al calendario del processo ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

considerato che, in relazione al tema di prova della persistenza dell'intesa illecita a distanza cronologica dal perimetro temporale dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, conclusosi con il provvedimento n.55/2005, con riguardo al modulo ABI per fideiussioni specifiche, deve ritenersi ammissibile e rilevante l'istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. formulata dalla parte attrice, nei limiti di seguito indicati;

considerato altresì che parte attrice ha allegato l'esistenza di una coeva intesa illecita tra banche aderenti all'ABI relativa a contratti di fideiussione specifici a garanzia di contratti di affidamento, avente ad oggetto l'inserimento in tali contratti delle medesime clausole già ritenute oggetto di intesa illecita con riguardo a contratti di fideiussioni omnibus dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55/2005 per l'intero territorio nazionale;

considerato, in particolare, che il mercato rilevante è stato individuato dalla Banca d'Italia (punto 8 del provvedimento n. 55/2005) nell'intero territorio nazionale, essendo pertanto irrilevante l'eventuale indagine limitata ad un territorio più ristretto;

ritenuto che sia conseguentemente rilevante la richiesta di esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus, nonché del modulo standard per fideiussioni a garanzia di contratti di affidamento, utilizzato da un campione significativo di banche presenti in ampia parte del territorio nazionale in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa;

considerato che l'ambito temporale di riferimento ai fini della verifica della persistenza dell'intesa illecita, già oggetto di accertamento con il provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, deve essere necessariamente delimitato all'epoca di sottoscrizione delle garanzie per cui è causa;

ritenuto pertanto – anche nell’esercizio dei poteri officiosi di questo Tribunale in materia antitrust – di individuare quale periodo di riferimento, il mese di agosto dell’anno 2006 per moduli relativi a fidejussioni omnibus, il mese di agosto dell’anno 2009 e il mese di febbraio dell’anno 2010 per moduli relativi a fidejussioni specifiche a garanzia di contratti di affidamento, e quali destinatari dell’ordine di esibizione i seguenti istituti bancari:

- i. Banca CARIGE S.p.a.;
- ii. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;
- iii. Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.;
- iv. Banca Sella Sp.a.;
- v. Banco Desio e della Brianza S.p.a.;
- vi. Banco BPM S.p.a.
- vii. Crédit Agricole Italia S.p.a.;
- viii. Deutsche Bank S.p.a.;
- ix. INTESA SAN PAOLO S.p.A. anche quale incorporante UBI BANCA – Unione di Banche Italiane S.p.a.;
- x. Unicredit S.p.a.;

ritenuta la superfluità di ogni attività istruttoria diversa da quella come sopra ritenuta rilevante e dalle produzioni documentali già intervenute in causa;

ritenuto di dover provvedere in ordine al calendario del processo, ai sensi dell’art.81 bis disp.att. c.p.c., come di seguito indicato;

visto l’art.210 cpc

ORDINA

ai seguenti terzi:

- i. Banca CARIGE S.p.a.;
- ii. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;
- iii. Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.;
- iv. Banca Sella Sp.a.;
- v. Banco Desio e della Brianza S.p.a.;
- vi. Banco BPM S.p.a.
- vii. Crédit Agricole Italia S.p.a.;
- viii. Deutsche Bank S.p.a.;
- ix. INTESA SAN PAOLO S.p.A. anche quale incorporante UBI BANCA – Unione di Banche Italiane S.p.a.;
- x. Unicredit S.p.a.;

l’esibizione nel giudizio dei modelli standard utilizzati da ciascun istituto:

1. nel mese di agosto dell'anno 2006 per moduli relativi a fideiussioni omnibus
2. nei mesi di agosto dell'anno 2009 e di febbraio dell'anno 2010 per moduli relativi a fideiussioni specifiche a garanzia di contratti di affidamento

ASSEGNA

termine a parte attrice sino al 31 gennaio 2024 per la notificazione ai terzi della presente ordinanza;

DISPONE

che l'ordine venga eseguito mediante invio della documentazione al difensore di parte attrice secondo le concrete modalità operative che lo stesso specificherà contestualmente alla notifica della presente ordinanza

ASSEGNA

termine sino al 31 marzo 2024 ai terzi destinatari dell'ordine di esibizione per l'esecuzione dello stesso

ASSEGNA

termine sino al 31 maggio 2024 a parte attrice per il deposito telematico della documentazione ricevuta, unitamente a nota di deposito illustrativa delle risultanze dell'esecuzione dell'ordine di esibizione, con specifica elencazione dei moduli pervenuti e, per ciascuno di essi, della presenza, o meno, di ciascuna delle clausole *de quibus*;

FISSA

udienza per il giorno 3 luglio 2024 ore 11:00 per la verifica dell'avvenuta esecuzione dell'ordine di esibizione. Indica sin d'ora l'udienza del giorno 12 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni.

Dispone darsi comunicazione alle parti costituite.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 30 ottobre 2023.

Il Giudice
dott. Stefano Tarantola